

Rapporto

numero	data	Dipartimento
	30 novembre 2021	GRAN CONSIGLIO
Concerne		

**della Commissione Costituzione e leggi
sull'iniziativa parlamentare 21 settembre 2020 presentata nella forma
elaborata da Simona Arigoni Zürcher e cofirmatari per MPS-POP-
Indipendenti per la modifica dell'art. 130 della Legge sul Gran Consiglio
e sui rapporti con il Consiglio di Stato (Aboliamo delle procedure assurde
e non democratiche)**

1. L'INIZIATIVA

L'iniziativa della deputata Simona Arigoni Zürcher e cofirmatari per l'MPS-POP-Indipendenti chiede che venga stralciata, attraverso la modifica dell'art. 130 LGC, la possibilità di ricorrere alla procedura scritta quale forma deliberazione degli oggetti da parte del Gran Consiglio. L'iniziativista non apporta alcuna argomentazione a sostegno di tale richiesta.

2. LE RIFLESSIONI DELLA COMMISSIONE

2.1 Le argomentazioni dell'iniziativista

La sottoscritta relatrice, su incarico della Commissione, ha sentito personalmente l'iniziativista Simona Arigoni Zürcher al fine di rispettare il diritto di essere sentiti (art. 109 LGC). La motivazione alla base di tale atto parlamentare consiste essenzialmente nel fatto che l'MPS-POP-Indipendenti, così come Più Donne e il Partito comunista, non fa parte delle commissioni e si trova quindi, nel regime attuale, a dover votare dei rapporti senza poter dibatterne il contenuto. Questo approccio è ritenuto anticostituzionale, poiché non consente loro di approfondire i temi e di discuterne in Gran Consiglio.

La motivazione che si utilizzi la procedura scritta unicamente per temi con un solo rapporto non ha avuto riscontro né nella penultima (8 novembre 2021) né nell'ultima (22 novembre 2021) seduta di Gran Consiglio, quando appunto oggetti con un solo rapporto non sono stati evasi, su richiesta di un gruppo parlamentare, tramite la procedura scritta, ma facendo capo al dibattito ridotto; a detta dell'iniziativista simile constatazione rafforzerebbe la sua posizione.

L'iniziativista ha inoltre argomentato che la richiesta di abrogare la procedura scritta deriva dal fatto che essa è sovente utilizzata anche per temi importanti, come il Rapporto annuale dell'Ente ospedaliero cantonale o svariati crediti milionari che il Cantone elargisce.

Durante l'incontro si è pure discusso sull'argomento secondo cui la procedura scritta farebbe risparmiare tempo ai parlamentari e quindi soldi al Cantone; tale argomento è stato confutato con l'esempio di quanto accaduto in occasione della sessione di inizio novembre di quest'anno, cioè che se nessuno ha niente da dire anche con un'altra procedura rispetto alla procedura scritta, il tutto si risolve in poco tempo.

2.2 La procedura scritta

La procedura scritta quale forma di deliberazione parlamentare è stata introdotta dal Gran Consiglio il 25 gennaio 2010, nell'ambito dell'evasione di due iniziative volte, tra l'altro attraverso una limitazione dei tempi di parola, «*a snellire e quindi migliorare i lavori parlamentari, in vista di favorirne una maggiore sintesi ed efficienza*»¹.

L'allora relatore Fabio Bacchetta-Cattori, nel suo rapporto del 9 novembre 2009 per l'ex Commissione speciale Costituzione e diritti politici, si limitava a precisare che si era «*semplicemente ripreso quanto già previsto dalle normative in vigore presso l'Assemblea federale*», che distinguevano appunto quattro forme diverse di dibattito: il dibattito libero, il dibattito organizzato, il dibattito ridotto e la procedura scritta.

In occasione della prima tappa della revisione totale della LGC – accolta dal Parlamento in data 24 febbraio 2015 – è stata confermata senza alcuna contestazione l'impostazione delle quattro forme di deliberazione, quindi pure quella della procedura scritta. Da allora è in vigore l'art. 130 cpv. 1 LGC, che recita: «*Gli oggetti sono deliberati in una delle seguenti forme:*

- *dibattito libero;*
- *dibattito organizzato;*
- *dibattito ridotto;*
- *procedura scritta*».

Le successive quattro disposizioni sviluppano nel dettaglio le singole forme di deliberazione:

Art. 131 - Dibattito libero

¹*Nel dibattito libero ogni intervento, riservato il caso delle interpellanze, è limitato a un massimo di:*

- *5 minuti per il deputato che si esprime a titolo personale;*
- *20 minuti per il portavoce dei gruppi e 10 minuti per quelli dei partiti non facenti gruppo;*
- *15 minuti per i relatori;*
- *30 minuti per i Consiglieri di Stato.*

²*La forma del dibattito libero è obbligatoria per tutte le deliberazioni aventi per oggetto una modifica costituzionale.*

Art. 132 - Dibattito organizzato

¹*Nel dibattito organizzato, il tempo di parola è limitato ed è ripartito complessivamente dall'Ufficio presidenziale tra i gruppi parlamentari, i deputati non appartenenti a un gruppo, il rappresentante del Consiglio di Stato e i relatori di rapporti commissionali.*

²*I gruppi parlamentari comunicano tempestivamente come intendono ripartire tra i loro membri il tempo di parola che loro spetta.*

Art. 133 - Dibattito ridotto

¹*Nel dibattito ridotto hanno diritto di parola soltanto i portavoce dei gruppi parlamentari e dei partiti non facenti gruppo, il rappresentante del Consiglio di Stato e i relatori dei rapporti commissionali.*

²*Il tempo di parola è quello previsto per il dibattito libero. È data facoltà all'Ufficio presidenziale di proporre una riduzione del tempo di parola.*

Art. 134 Procedura scritta

Nella procedura scritta il Gran Consiglio decide senza dibattito.

Il 7 novembre 2016 il Parlamento ha approvato una modifica dell'art. 130 cpv. 2 LGC tesa a rafforzare la competenza dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio in materia, dando vita

¹ Cfr. rapporto del 9 novembre 2009 di Fabio Bacchetta-Cattori per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici.

all'attuale disposizione che recita: «*la forma di deliberazione è decisa dall'Ufficio presidenziale su proposta motivata della Commissione interessata ed è indicata nell'ordine del giorno*».

3. POSIZIONE DELLA COMMISSIONE E CONCLUSIONI

La Commissione è all'unanimità favorevole a mantenere l'attuale sistema delle forme di dibattito – sistema peraltro più volte confermato dal Parlamento –, che consente una corretta evasione degli oggetti in aula, a dipendenza della loro importanza (nel senso di valorizzare al meglio i dibattiti sulle questioni principali) oppure del sostegno di cui godono (o meno) in seno alle Commissioni. Si tratta insomma di continuare a far sì che i lavori del Gran Consiglio possano in qualche modo procedere nella maniera più razionale e celere possibile; e l'elemento della procedura scritta è parte assolutamente integrante di tale approccio, di modo che la Commissione non può che opporsi all'iniziativa di Simona Arigoni Zürcher.

La forma scritta del dibattito viene proposta di principio dalle Commissioni quando esiste un solo rapporto e quando questo è firmato da una larga maggioranza dei commissari; in caso contrario vengono proposte altre forme di deliberazione.

La procedura scritta richiede comunque il voto del Gran Consiglio, per cui non può certo che dirsi democratica; e ci mancherebbe altro. Al di là di questo, non mancano già oggi vari elementi che ne attutiscono per così dire la portata, garantendo un certo potere di intervento anche alle forze politiche non facenti gruppo:

- malgrado il tenore (rigido) dell'art. 134 LGC, secondo cui «*nella procedura scritta il Gran Consiglio decide senza dibattito*», l'art. 128 cpv. 4 LGC stabilisce giustamente che «*il rappresentante del Consiglio di Stato, i relatori di rapporti commissionali e gli autori di un'iniziativa, di un'interpellanza o di una mozione possono chiedere la parola sull'oggetto in discussione, indipendentemente dalla forma di deliberazione stabilita per lo stesso*»; è peraltro prassi ricorrente che il Presidente del Gran Consiglio si faccia costantemente parte attiva nel difendere proattivamente tale diritto;
- anche con la procedura scritta è data a tutti i membri del Gran Consiglio la possibilità di formulare dichiarazioni di voto;
- secondo l'art. 116 cpv. 3 LGC, il Gran Consiglio «*può decidere la modifica della forma di deliberazione stabilita dall'Ufficio presidenziale, su richiesta scritta di 1 capogruppo o di almeno 5 deputati*».

Alla luce di quanto sopraesposto, la Commissione Costituzione e leggi invita il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa parlamentare elaborata in questione.

Per la Commissione Costituzione e leggi:

Sara Imelli, relatrice

Aldi - Censi - Corti - Filippini - Gendotti - Genini -

Ghisolfi - Käppeli - Lepori C. - Lepori D. - Passardi -

Ris - Terraneo - Viscardi